

Questa domanda è di diritto.

Seismit-Doda, *ministro delle finanze*. Mi pare che non sia necessario di rimandare questa discussione a domani.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, non è possibile discutere un articolo, se la Camera non ne ha sott'occhio stampata la formula.

Seismit-Doda, *ministro delle finanze*. Permetta, onorevole presidente, io non sono, forse, molto competente in fatto di procedura parlamentare, e tanto meno lo sono quando mi trovo a parlare col presidente della Camera; ma mi consenta di osservare che se tutti gli emendamenti proposti, durante la discussione, dalle Commissioni, dai ministri, e da qualcuno degli oratori, dovessero essere prima stampati, distribuiti e rinviati al giorno dopo, non la si finirebbe più.

Presidente. Ecco quello che il regolamento stabilisce:

“ Art. 85. Gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla Commissione.

“ Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

“ La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano. ”

Talvolta interpretando un pò largamente il regolamento, fu consentito che gli emendamenti presentati dalle Commissioni, non sorgendo opposizione, fossero subito discussi; ma questa è una eccezione che non può valere nel caso presente in cui la opposizione è sorta.

Qual'è l'avviso della Commissione sopra la proposta dell'onorevole Curioni?

Tondi, *relatore*. La Commissione dichiara che essa sente il bisogno di esaminare il nuovo articolo, come è formulato dall'onorevole ministro delle finanze e quindi chiede che la discussione dell'articolo medesimo sia rimandata a domani.

Presidente. È di diritto. Non essendovi osservazione in contrario, rimane dunque stabilito che la discussione dell'articolo 7 è rimandata a domani e che sarà stampata e distribuita la nuova formula presentata dall'onorevole ministro delle finanze.

Procediamo innanzi nella discussione degli altri articoli.

“ Art. 8. Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati all'imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili all'industria cui sono destinati.

“ Però continuerà ad essere applicabile il disposto dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1865 alle costruzioni galleggianti, indicate nell'articolo 5 della legge stessa. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Vorrei chiedere una spiegazione all'onorevole relatore, spiegazione che è giustificata, dall'emendamento che la Commissione propone all'articolo ministeriale. Nell'ufficio, a cui apparteneva l'onorevole relatore, si era fatta domanda, se fra gli opifici i quali hanno diritto alla esenzione della tassa soltanto dopo i tre anni, potevano essere compresi non solamente i forni di società operaie cooperative, ma anche quegli altri edifici, i quali, pur non essendo effettivamente industriali, non servono a speculazioni, ma solamente all'uso dei soci.

Non so se la raccomandazione fatta in quell'ufficio possa avere sortito qualche effetto. Certo è che me ne toglie la speranza una considerazione della relazione, dove leggo queste parole: “ imperocchè si reputò che non vi fosse alcuna ragione per non tenere allo stesso limite tutte le costruzioni egualmente nuove ed egualmente destinate ad usi industriali. ”

Comunque sia, desidererei dall'onorevole relatore schiarimenti sulla sorte riservata a questi opifici e in ogni caso farei proposta formale perchè questo articolo fosse interpretato nel senso da me indicato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni, per svolgere, anche a nome dell'onorevole Badini, il seguente emendamento:

“ Gli opifici di nuova costruzione *non ancora soggetti a pagamento di imposta al 1º gennaio 1891* verranno, ecc. ”

Curioni. L'emendamento che io propongo all'articolo 8 è di semplice forma ed ha per iscopo di meglio stabilire il diritto transitorio in ordine a cui la onorevole Commissione ha provveduto con l'articolo 14. Bisogna quindi che la Camera mi consenta di parlare incidentalmente anche di questo articolo del quale propongo poi la soppressione.

L'articolo 14 mira ad applicare gli sgravi portati dagli articoli 8 e 9 al tempo posteriore alla